

Parte prima - N. 22

Anno 44

19 luglio 2013

N. 202

Sommario

LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2013, N. 8

Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)1

ATTO DI INDIRIZZO

Oggetto n. 4151/1 - Ordine del giorno proposto dai consiglieri Manfredini, Cavalli, Bernardini, Corradi, Ferrari, Carini, Moriconi, Alessandrini, Lombardi, Pollastri, Aimi, Alberto Vecchi e Mori sul porto dell'arma in dotazione al personale di polizia locale. (Prot. n. 30334 del 17 luglio 2013).....10

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2013, N.8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003

Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003

Art. 3 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2003

Art. 4 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003

Art. 5 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2003

Art. 6 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003

Art. 7 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003

Art. 8 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003

Art. 9 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003

Art. 10 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003

Art. 11 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003

Art. 12 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003

Art. 13 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 24 del 2003

Art. 14 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003

Art. 15 - Sostituzioni

Art. 16 - Norme transitorie

Art. 1

*Modifiche all'articolo 2
della legge regionale n. 24 del 2003*

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) è sostituita dalla seguente:

“c) di disciplina delle modalità di esercizio associato delle funzioni dei Comuni e di riordino territoriale, ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza);”.

2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserita la seguente:

“c bis) di prevenzione del crimine organizzato e mafioso e di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, ai sensi della legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile);”.

3. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 45 (Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile)” sono sostituite dalle parole “alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile)”.

4. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro)” sono sostituite dalle parole “all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)”.

5. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “Il Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “L'Assemblea legislativa”.

Art. 2

*Modifiche all'articolo 3
della legge regionale n. 24 del 2003*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali” sono sostituite dalle parole “previo parere del Consiglio delle Autonomie locali”.

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 tra le parole “sistemi informativi integrati” e le parole “sui fenomeni” sono inserite le parole “e di videosorveglianza”.

3. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge

regionale n. 24 del 2003 tra le parole “tossicodipendenze,” e le parole “nonché le funzioni” sono inserite le parole “il gioco d'azzardo,”.

Art. 3

*Modifiche all'articolo 5
della legge regionale n. 24 del 2003*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane, alle Unioni e alle Associazioni intercomunali” sono sostituite dalle parole “alle Province, ai Comuni, alle Unioni di Comuni costituite ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2012”.

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “nel rispetto dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001” sono soppresse.

Art. 4

*Modifiche all'articolo 7
della legge regionale n. 24 del 2003*

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “al Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “all'Assemblea legislativa”.

Art. 5

*Modifiche all'articolo 8
della legge regionale n. 24 del 2003*

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2003 tra le parole “I Comuni” e le parole “e le Province” sono inserite le seguenti parole “, o le Unioni di Comuni,”.

Art. 6

*Modifiche all'articolo 11
della legge regionale n. 24 del 2003*

1. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003 è soppresso.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Le strutture che non hanno le caratteristiche per essere riconosciute come corpi sono costituite in servizi.”.

Art. 7

*Modifiche all'articolo 12
della legge regionale n. 24 del 2003*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003 dopo la parola “locale” sono inserite le seguenti parole: “realizzando a tal fine un sistema informatico per la raccolta e lo scambio delle informazioni inerenti le attività della polizia locale, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale”.

2. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

“4. La Regione promuove la realizzazione di sistemi per telefonia che consentano l'accesso alle strutture di polizia locale competenti per territorio.”.

Art. 8

*Modifiche all'articolo 13
della legge regionale n. 24 del 2003*

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "il Consiglio regionale" sono sostituite dalle parole "l'Assemblea legislativa";
- b) alle lettere c) e d) le parole "dalla Conferenza Regione-Autonomie locali" sono sostituite dalle parole "dal Consiglio delle Autonomie locali".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

"5 bis. I comandanti delle città capoluogo di provincia, in raccordo con la struttura regionale competente, convocano incontri con i responsabili delle strutture di polizia locale dei rispettivi territori provinciali per le esigenze di coordinamento inerenti i compiti attribuiti al comitato tecnico di polizia locale."

Art. 9

*Modifiche all'articolo 14
della legge regionale n. 24 del 2003*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole ", anche a carattere intercomunale" sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole ", anche a carattere intercomunale" sono soppresse.

3. All'inizio della lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 sono inserite le parole "tutela della libertà di impresa e".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 è aggiunto il seguente:

"3 bis. In caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di polizia locale per le aree colpite, gli Enti locali interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento del Servizio regionale competente in materia di polizia locale."

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

"4 bis. Ai fini della presente legge sono riconosciuti come corpi di polizia locale, qualora rispettino gli standard di cui al comma 7:

- a) le strutture intercomunali il cui ambito territoriale coincide con uno o più ambiti territoriali ottimali, purché contermini, di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);
- b) le strutture dei Comuni capoluogo di provincia;
- c) le strutture delle Province."

6. Al comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per lo svolgi-

mento delle attività di cui ai commi 2 e 3 i corpi di polizia municipale ed i corpi di polizia provinciale:";

- b) la lettera d) è soppressa.

7. Il comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

"6. L'atto di conferimento delle funzioni che regola, attraverso l'Unione d'ambito ove costituita, la gestione in forma associata delle funzioni di polizia deve necessariamente prevedere:

- a) l'attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, o loro delegati alla funzione conferita all'Unione, dei compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sul corpo nell'espletamento del servizio di polizia locale;

- b) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata;

- c) le modalità per lo svolgimento del servizio basato su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni che hanno costituito il corpo intercomunale."

8. Dopo il comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 è aggiunto il seguente:

"6 bis. Gli enti locali trasmettono al servizio regionale competente i dati e le informazioni inerenti le proprie strutture di polizia locale secondo le modalità definite dalla Giunta regionale."

9. Al comma 7 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel primo periodo le parole "sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali" sono sostituite dalle parole "sentiti il Consiglio delle Autonomie locali";

- b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese tra enti che interessano più corpi di polizia locale."

Art. 10

*Modifiche all'articolo 15
della legge regionale n. 24 del 2003*

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione concede contributi per:

- a) la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 14;
- b) la qualificazione dei corpi di polizia locale ai sensi dell'articolo 14."

2. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

"2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, anche sulla base di specifici accordi di programma, secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale, in misura non superiore al 70 per cento delle spese ritenute ammissibili per gli interventi di cui alla lettera a) e non superiore al 50 per cento per quelli di cui alla lettera b)."

Art. 11

*Modifiche all'articolo 16
della legge regionale n. 24 del 2003*

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole "la struttura" sono sostituite dalle parole "il corpo".
2. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole "intercomunale per le Comunità montane e le Unioni, ovvero da un conforme regolamento approvato da tutti i Comuni dell'Associazione intercomunale." sono sostituite dalle parole "adottato dalle Unioni."
3. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) tra le parole "gli Enti locali devono" e la parola "garantire" sono inserite le parole "attivarsi per";
 - b) alla fine del secondo periodo, dopo le parole "periodo di prova", sono aggiunte le seguenti parole " , salvo il caso in cui la formazione non possa concludersi entro il suddetto periodo."
4. Alla fine del primo periodo del comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole "e dei servizi comunali" sono sostituite dalle parole "e della sua articolazione territoriale".

Art. 12

*Modifiche all'articolo 17
della legge regionale n. 24 del 2003*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole "o suo delegato" sono sostituite dalle parole "qualora in qualità di Sindaco vi abbia conferito la funzione di polizia locale, o a suo delegato".
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente: "Salva diversa disposizione del regolamento dell'Ente locale, il comandante del corpo di polizia locale riveste la qualifica apicale nell'ambito dell'Ente, ovvero, nei corpi intercomunali, la qualifica apicale prevista dal regolamento della forma associata."
3. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

"4. Nei corpi intercomunali delle Unioni, il comandante e gli altri addetti alla polizia locale sono inquadrati di norma nell'organico dell'Unione. I rapporti fra il comandante e i sindaci sono stabiliti dalla apposita convenzione che regola la gestione associata e che disciplina, altresì, i rapporti funzionali tra il corpo ed i servizi comunali e tra tutti gli appartenenti al corpo intercomunale."
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Qualora entro sei mesi dalla costituzione del corpo intercomunale di polizia municipale non venga individuato il comandante, la funzione viene attribuita alla figura apicale avente qualifica dirigenziale o, in mancanza, al responsabile della struttura di polizia locale aderente con il maggior numero di addetti di polizia locale a tempo

indeterminato effettivamente in servizio."

Art. 13

*Modifiche all'articolo 19
della legge regionale n. 24 del 2003*

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole " , d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali," sono sostituite dalle parole " , su parere del Consiglio delle Autonomie locali e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,".

Art. 14

*Modifiche all'articolo 21
della legge regionale n. 24 del 2003*

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole "dei Comuni" sono sostituite dalle parole "degli Enti locali".
2. I commi 1, 3, 5, 7 e 8 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003 sono abrogati.

Art. 15

Sostituzioni

1. Al comma 3 dell'articolo 1, al comma 4 dell'articolo 8, al comma 5 dell'articolo 9, al comma 2 dell'articolo 10 e al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole "d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali" sono sostituite dalle parole "su parere del Consiglio delle Autonomie locali".
2. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole "operatori delle forze di polizia" sono sostituite dalle parole "addetti delle forze di polizia".
3. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8, alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10, alla lettera b) del comma 5 e al comma 7 dell'articolo 14, al comma 8 dell'articolo 16, e al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole "operatore" e "operatori" sono rispettivamente sostituite dalle parole "addetto" e "addetti".

Art. 16

Norme transitorie

1. La Giunta regionale con proprio atto effettua una ricognizione sull'articolazione delle strutture di polizia locale al 31 dicembre 2017. Dopo tale scadenza i preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme della legge regionale n. 24 del 2003, come modificate dalla presente legge, sono costituiti in servizi, fatti salvi, per il personale in essi già inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado già assegnati e l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro specificamente riferite agli appartenenti ai corpi. Fino al 31 dicembre 2017 e nei soli casi di ambiti ottimali costituiti da almeno sette Comuni, il corpo intercomunale deve includere almeno i due terzi dei Comuni inseriti nell'ambito territoriale ottimale.
2. Gli accordi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 24 del 2003 in essere al momento di entrata in vigore della presente legge cessano entro

il 31 dicembre 2013, ad esclusione di quelli in cui sono coinvolti uno o più Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente

legge, gli Enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni della legge regionale n. 24 del 2003 come modificata dalla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 luglio 2013

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 785 del 17 giugno 2013; oggetto assembleare n. 4151 (IX legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 198 del 18 giugno 2013;

- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari Generali ed Istituzionali" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 10/2013 del 9 luglio 2013, con relazione scritta del consigliere Gabriele Ferrari, nominato dalla Commissione in data 25 giugno 2013;

- Approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 16 luglio 2013, alle ore 17.54, atto n. 64/2013.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

Note all'art. 1

Comma 1

1) il testo della lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 2 -Priorità e indirizzi per il sistema integrato di sicurezza (omissis)

3. Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano, in particolare, con gli altri interventi che la Regione Emilia-Romagna svolge in materia:

(omissis)

c) di promozione delle forme associative fra i Comuni con particolare riferimento alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali); ».

Comma 2

2) per il testo della lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, vedi nota 1).

Comma 3

3) il testo della lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 2 -Priorità e indirizzi per il sistema integrato di sicurezza (omissis)

3. Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano, in particolare, con gli altri interventi che la Regione Emilia-Romagna svolge in materia:

(omissis)

d) di protezione civile, con particolare riferimento alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 45 (Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile), ed alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), parte terza, titolo VI, capo VIII; ».

Comma 4

4) il testo della lettera g) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 2 -Priorità e indirizzi per il sistema integrato di sicurezza (omissis)

3. Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano, in particolare, con gli altri interventi che la Regione Emilia-Romagna svolge in materia:

(omissis)

g) di sicurezza e regolarità del lavoro, con particolare riferimento alle attività svolte dal Comitato regionale di coordinamento competente in materia di sicurezza e

salute nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro);».

Comma 5

5) il testo del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 2 -Priorità e indirizzi per il sistema integrato di sicurezza (omissis)

4. Il Consiglio regionale determina gli indirizzi relativi agli interventi regionali per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza.».

Note all'art. 2

Comma 1

1) il testo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 3 - Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa

1. Nel rispetto delle forme di coordinamento di cui all'articolo 118, comma terzo, della Costituzione, la Regione:

(omissis)

b) sostiene accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e i Comuni, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali; le Province possono partecipare agli accordi d'intesa con i Comuni interessati;».

Comma 2

2) il testo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 3 - Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa

(omissis)

2. Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:

a) la realizzazione di sistemi informativi integrati sui fenomeni di criminalità, vittimizzazione, inciviltà e disordine urbano diffusi;».

Comma 3

3) il testo della lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 3 - Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa

(omissis)

2. Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:

(omissis)

e) le aree problematiche che maggiormente richiedono l'azione coordinata di più soggetti pubblici, fra cui le violenze e le molestie sessuali, la violenza familiare, lo sfruttamento e la violenza sui minori, la prostituzione coatta, le violenze e le discriminazioni su base xenofoba o razzista, i conflitti culturali ed etnici, le tossicodipendenze, nonché le funzioni di vigilanza sanitaria ed ambientale di competenza regionale; ».

Note all'art. 3

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 5 - Interventi di rilievo locale

1. La Regione concede contributi ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane, alle Unioni e alle Associazioni intercomunali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 2, realizzate anche di concerto con operatori privati. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.».

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 5 - Interventi di rilievo locale

(omissis)

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura non superiore al cinquanta per cento dell'importo delle spese ritenute ammissibili e quelli di cui al comma 2 sono concessi in misura non superiore all'ottanta per cento di dette spese, secondo le priorità, i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001.».

Nota all'art. 4

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 7 - Istituzione della "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati"

(omissis)

3. Ogni due anni la Giunta, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalità di cui al comma 4, sottopone al Consiglio regionale una valutazione complessiva dell'attività svolta dalla fondazione.».

Nota all'art. 5

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 8 - Utilizzazione del volontariato

(omissis)

3. I Comuni e le Province possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo ai soci che svolgano le attività di cui al presente comma, a condizione che dette associazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.».

Note all'art. 6

Comma 1

1) il testo del comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 11 - Esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale

(omissis)

5. La presente legge definisce le caratteristiche strutturali minime dei corpi, al fine di rispondere alle esigenze di adeguatezza nell'esercizio delle funzioni. I Comuni le cui dimensioni organizzative non consentono l'istituzione del corpo di polizia municipale svolgono, salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 1, le relative attività in forma associata, mediante corpi intercomunali, anche organizzati in servizi comunali.».

Comma 2

2) per il testo del comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, vedi nota 1).

Note all'art. 7

Comma 1

1) il testo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 12 - Funzioni della Regione

(omissis)

2. La Giunta regionale esercita, in particolare, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di

coordinamento e indirizzo in materia di:

a) sistema informativo della polizia locale;».

Comma 2

2) il testo del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 12 - Funzioni della Regione

(omissis)

4. La Regione promuove l'attivazione di un numero telefonico unico per l'accesso alla polizia municipale su tutto il territorio regionale e analogamente procede per la polizia provinciale.».

Note all'art. 8

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 13 - Comitato tecnico di polizia locale

(omissis)

3. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è composto:

a) dall'Assessore regionale competente, o suo delegato, che lo presiede;

b) dai comandanti dei corpi di polizia municipale dei Comuni capoluogo;

c) da due comandanti dei corpi di polizia provinciale, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali;

d) da quattro comandanti di corpo di polizia municipale scelti tra i comandanti di corpi comunali o intercomunali, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali.».

Comma 2

2) il testo del comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 13 - Comitato tecnico di polizia locale

(omissis)

5. Il comitato tecnico di polizia locale opera tenendo conto delle esigenze di coordinamento con le materie di cui all'articolo 2, comma 3.».

Note all'art. 9

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 14 - Corpo di polizia locale

1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale, anche a carattere intercomunale, operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale e provinciale.».

Comma 2

2) il testo del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 14 - Corpo di polizia locale

(omissis)

2. I corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale, sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:

a) controllo della mobilità e sicurezza stradale, comprensive delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

b) tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;

c) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia;

d) tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia giudiziaria;

e) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;

f) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

g) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.».

Comma 3

3) il testo della lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 14 - Corpo di polizia locale

(omissis)

2. I corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale, sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:

(omissis)

b) tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;».

Comma 4

4) il testo del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 14 - Corpo di polizia locale

(omissis)

3. La Giunta regionale d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, emana raccomandazioni tecniche relative all'organizzazione delle attività, al reclutamento del personale, all'interpretazione normativa ed alla dotazione di mezzi e strumentazione operativa della polizia locale, comprensiva degli apparati automatici di controllo. A tal fine la Regione, anche avvalendosi della fondazione di cui al capo III-bis, attua le necessarie iniziative di studio ed approfondimento ».

Comma 5

5) il testo del comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 14 - Corpo di polizia locale

(omissis)

4. I Comuni, anche in forma associata, e le Province dello stesso territorio regolano attraverso intese il coordinamento delle attività di polizia municipale e provinciale con particolare riferimento alle attività di polizia stradale.».

6) il testo dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne **Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza**, citato alla lettera a) del comma 4 bis ora introdotto, è il seguente:

«Art. 6 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

1. Il presente articolo stabilisce il procedimento per la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ed omogenei per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati ai sensi dell'articolo 14, commi 27 e 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nonché per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni successive.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni formulano proposte di delimitazione degli ambiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) per i Comuni attualmente inclusi in Comunità montane o Unioni definizione di proposte che comprendano almeno tutti i Comuni che già ne fanno parte;
- b) rispetto del limite minimo demografico pari a 30.000 abitanti ovvero di 15.000 abitanti, nel caso di ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, facendo riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente all'entrata in vigore della presente legge secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica;
- c) rispetto dell'estensione territoriale minima pari a 300 kmq. da parte degli ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane;
- d) appartenenza di tutti i Comuni dell'ambito alla medesima Provincia;
- e) coerenza con i distretti sanitari previsti dall'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo;
- f) previsione espressa, per i Comuni appartenenti a Comunità montane, dell'impegno a costituire, in coincidenza con l'ambito territoriale individuato dalla proposta, una Unione di Comuni ovvero di aderire ad una Unione di Comuni già esistente;
- g) contiguità territoriale.

3. Le condizioni di cui al comma 2 sono derogabili, ad eccezione delle lettere d) ed f), su espressa e motivata richiesta dei Comuni in relazione al particolare contesto territoriale.

4. Le proposte d'ambito sono formulate attraverso conformi deliberazioni dei Consigli comunali interessati approvate a maggioranza assoluta.

5. La mancata presentazione di proposte entro il termine di cui al comma 2 equivale ad assenso dei Comuni rispetto agli ambiti come risultanti in via definitiva nel programma di riordino territoriale di cui al comma 6.

6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisite le proposte dei Comuni, valutata la loro conformità alle condizioni di cui al comma 2 ed i criteri di cui all'articolo 3, e valutate altresì le deroghe richieste ai sensi del comma 3, adotta, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, il programma di riordino territoriale che individua gli ambiti territoriali ottimali ed effettua la ricognizione delle forme associative costituite o in via di costituzione. Per i Comuni appartenenti a Comunità montane che non presentino proposte d'ambito, il programma di riordino territoriale, oltre a delimitarne l'ambito ottimale, provvede altresì a definire l'Unione cui devono aderire o che devono costituire ai sensi degli articoli 8 e 9.

7. Il programma di riordino territoriale include in ambiti ottimali tutti i Comuni ad eccezione dei Comuni attualmente capoluogo di provincia salvo ne facciano richiesta ai sensi del comma 2. Gli ambiti individuati dal programma possono essere modificati con delibera della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati qualora:

a) un Comune capoluogo faccia richiesta di essere inserito in un ambito territoriale ottimale;

b) i Comuni appartenenti a due ambiti territoriali ottimali propongano di essere accorpati in un unico ambito.

8. La Regione promuove il riassetto dei distretti sanitari di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1994 ove ciò sia necessario per assicurarne la coerenza con l'individuazione in via definitiva degli ambiti territoriali ottimali. ».

Comma 6

7) il testo del comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 14 - Corpo di polizia locale

(omissis)

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 i corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale:

- a) sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell'anno;
- b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di operatori di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a trenta, salvo quanto previsto al comma 7;
- c) gestiscono una centrale radio operativa;
- d) promuovono l'organizzazione e l'integrazione delle attività per aree territoriali omogenee. ».

Comma 7

8) il testo del comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 14 - Corpo di polizia locale

(omissis)

6. Nel caso di costituzione del corpo intercomunale il relativo ambito deve coincidere, di norma, con l'ambito di esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 o costituire livello di gestione associata sovracomunale ai sensi dell'articolo 19 di detta legge, mediante convenzione che individua il sindaco o il presidente di cui all'articolo 17, comma 1. La convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale tra i Comuni dell'Associazione intercomunale, ovvero per la delega alla Comunità montana o il trasferimento all'Unione, deve necessariamente prevedere:

- a) l'attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti dei compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sul corpo nell'espletamento del servizio di polizia locale;
- b) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata;
- c) le modalità per lo svolgimento del servizio basato su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni che hanno costituito il corpo intercomunale. ».

Comma 8

9) per il testo del comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, vedi nota 8).

Comma 9

10) il testo del comma 7 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 14 - Corpo di polizia locale

(omissis)

7. La Giunta regionale definisce, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli standard essenziali che i corpi di polizia locale devono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli operatori di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire. Gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese intercomunali che interessano più corpi di polizia municipale. Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni turistici e negli altri Comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico. L'atto della Giunta regionale che stabilisce gli standard fissa altresì i criteri generali di deroga al numero degli operatori di cui al comma 5, lettera b).».

Note all'art. 10

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 15 - Contributi regionali

1. La Regione concede contributi agli Enti locali e loro associazioni per:

- a) la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 14;
- b) la realizzazione di progetti volti alla qualificazione del servizio di polizia locale, con priorità per quelli nei quali è costituito un corpo di polizia locale, ai sensi dell'articolo 14.».

Comma 2

2) il testo del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003, che con-

cerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 15 - Contributi regionali

(omissis)

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001, anche sulla base di specifici accordi di programma, in misura non superiore al settanta per cento delle spese ritenute ammissibili per gli interventi di cui alla lettera a) e non superiore al cinquanta per cento per quelli di cui alla lettera b).».

Note all'art. 11

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 16 - Figure professionali e struttura della polizia locale

1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità sul territorio regionale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura di polizia locale si articola nelle seguenti figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato:

a) agente;

b) addetto al coordinamento e controllo;

c) dirigente;

d) comandante del corpo e vicecomandante, qualora previsto dal regolamento dell'ente, con qualifica di addetto al coordinamento e controllo o dirigente.».

Comma 2

2) il testo del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 16 - Figure professionali e struttura della polizia locale

(omissis)

2. Ai sensi dell'articolo 117, comma sesto, della Costituzione, la struttura del corpo di polizia locale, anche con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 14, è disciplinata dal regolamento comunale, provinciale o dal regolamento intercomunale per le Comunità montane e le Unioni, ovvero da un conforme regolamento approvato da tutti i Comuni dell'Associazione intercomunale.».

Comma 3

3) il testo del comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 16 - Figure professionali e struttura della polizia locale

(omissis)

3. Durante il periodo di prova gli Enti locali devono garantire un'adeguata formazione iniziale specifica degli agenti, degli addetti al coordinamento e controllo e dei dirigenti della polizia locale. L'esito positivo della formazione, verificato secondo quanto previsto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), è valutato ai fini del superamento del periodo di prova.».

Comma 4

4) il testo del comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 16 - Figure professionali e struttura della polizia locale

(omissis)

4. Il regolamento definisce la struttura organizzativa del corpo e, per i corpi intercomunali, la struttura organizzativa del corpo stesso e dei servizi comunali. Sono privilegiati moduli organizzativi fondati sui principi di prossimità e adeguatezza.».

Note all'art. 12

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 17 - Comandante del corpo di polizia locale

1. Il comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo e ne risponde al Sindaco o al Presidente della Provincia, ovvero, nei corpi associati, al Presidente della forma associativa, o suo delegato. È inoltre responsabile dell'attuazione delle intese di cui all'articolo 3, nelle materie di propria competenza, e del corretto esercizio delle forme di vigilanza di cui agli articoli 8 e 10.».

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 17 - Comandante del corpo di polizia locale

(omissis)

3. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza. Salva diversa disposizione del regolamento del Comune, il comandante del corpo di polizia municipale riveste la qualifica apicale nell'ambito del Comune,

ovvero, nei corpi intercomunali, la qualifica apicale prevista dal regolamento o dalla convenzione della forma associata.».

Comma 3

3) il testo del comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 17 - Comandante del corpo di polizia locale

(omissis)

4. Nei corpi intercomunali, il comandante e gli altri addetti alla polizia locale sono inquadrati negli organici dei singoli Comuni, salva la possibilità dell'inquadramento nell'organico dell'Unione. I rapporti fra il comandante e i Sindaci sono stabiliti dalla apposita convenzione che regola l'associazione e che disciplina, altresì, i rapporti funzionali tra il corpo ed i servizi comunali e tra tutti gli appartenenti al corpo intercomunale.».

Comma 4

4) per il testo del comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, vedi nota 3).

Nota all'art. 13

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 19 - Segni distintivi.

1. La Giunta regionale stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, punto 4, secondo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia locale, nonché i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo l'eventuale termine stabilito per l'adeguamento da parte degli enti. È fatta salva la possibilità per ciascun corpo o servizio di polizia locale di utilizzare accessori, anche costituiti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle attività svolte. Uniformi e segni distintivi dovranno essere ben distinti da quelli delle forze dell'ordine e dell'esercito italiano.».

Note all'art. 14

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali

(omissis)

2. L'assunzione di nuovi operatori di polizia locale da parte dei Comuni è subordinata al raggiungimento, anche in forma associata, di una dotazione organica effettivamente coperta non inferiore a tre operatori di detta polizia, di cui almeno un addetto al coordinamento e controllo.».

Comma 2

2) il testo del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali

1. I corpi di Polizia locale istituiti ai sensi della legislazione previgente sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2007. Fanno eccezione i corpi dei Comuni con un numero di addetti superiore a trenta unità, i corpi dei Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, i corpi di Polizia provinciale, nonché i corpi intercomunali già costituiti indipendentemente dalla popolazione servita e dalla natura giuridica del vincolo associativo, per i quali tale riconoscimento è prorogato fino al 31 dicembre 2009. I servizi già preesistenti all'entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di Polizia locale secondo la disciplina organizzativa dell'ente di appartenenza. La Giunta regionale con proprio atto effettua una ricognizione sull'articolazione delle strutture di Polizia locale rispettivamente al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2009. Dopo tali scadenze i preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme della presente legge sono costituiti in servizi, fatti salvi, per il personale in essi già inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado già assegnati e l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro specificamente riferite agli appartenenti ai corpi.».

3) il testo del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali

(omissis)

3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti e, ove ve ne siano le condizioni, ad istituire il corpo di polizia locale, secondo le disposizioni in essa contenute.».

4) il testo del comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali

(omissis)

5. La Giunta regionale emana, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli standard di cui all'articolo 14, comma 7, e provvede alla loro periodica revisione sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 4.».

5) il testo del comma 7 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali

(omissis)

7. La scuola regionale specializzata di polizia locale, attivata ai sensi dell'articolo 231, comma 1, della legge regionale n. 3 del 1999, costituisce scuola specializzata ai sensi dell'articolo 18, fino a diversa attuazione.».

6) il testo del comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali

(omissis)

8. Fino a diversa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19, restano in vigore i segni distintivi per la polizia municipale di cui agli allegati A, B, C e D della legge regionale 22 gennaio 1988, n. 3 (Norme in materia di polizia locale), come sostituiti dalla legge regionale 8 aprile 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 gennaio 1988, n. 3 "Norme in materia di polizia locale"), dalla legge regionale 13 novembre 2001, n. 36 (Norme in materia di politiche regionali per la sicurezza e di polizia locale. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed all'allegato C) della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3) e dai successivi atti modificativi e applicativi. I segni distintivi del grado previsti per la polizia municipale e le modalità per la loro attribuzione si applicano altresì alla polizia provinciale. Il colore dei distintivi di grado della polizia provinciale è giallo oro, su sfondo verde chiaro.».

NOTE ALL'ART. 15

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 1 - Oggetto

(omissis)

3. Ai fini della promozione del sistema integrato di sicurezza di cui al comma 1, compete alla Regione, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di raccomandazione tecnica di cui all'articolo 12.».

2) il testo del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 8 - Utilizzazione del volontariato

(omissis)

4. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di volontari.».

3) il testo del comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 9 - Referenti per la sicurezza

(omissis)

5. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le direttive per gli Enti locali relative alle modalità di autorizzazione all'esercizio della funzione di referente per la sicurezza disciplinata dal presente articolo.».

4) il testo del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 10 - Istituti di vigilanza privata

(omissis)

2. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di istituti di vigilanza privata ad integrazione delle funzioni di vigilanza della polizia locale.».

5) il testo del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 12 - Funzioni della Regione

(omissis)

2. La Giunta regionale esercita, in particolare, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di:

a) sistema informativo della polizia locale;

b) criteri e sistemi di selezione per l'accesso e per la relativa formazione iniziale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

c) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale da parte di dipendenti degli Enti locali o da parte di addetti alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali, dipendenti dai rispettivi enti di gestione;

d) modulistica uniforme relativa all'esercizio delle funzioni, nonché altri strumenti per il miglioramento del rapporto con i cittadini.».

Comma 2

6) il testo della lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 3 - Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa.

(omissis)

2. Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:

(omissis)

f) attività di formazione integrata rivolte agli operatori delle forze di polizia nazionali e locali, nonché agli operatori sociali.».

Comma 3

7) il testo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 8 - Utilizzazione del volontariato

(omissis)

2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, potranno essere impiegati a condizioni che essi:

a) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale stessa o ad altro operatore di detta polizia da esso individuato; ».

8) il testo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 10 - Istituti di vigilanza privata

1. Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla legge dello Stato per l'esercizio della loro attività, particolarmente per quanto riguarda la tutela delle persone, possono essere utilizzati dagli Enti locali ad integrazione dell'esercizio delle funzioni di polizia locale, a condizione che essi:

(omissis)

b) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale o ad altro operatore di detta polizia da esso individuato.».

9) il testo della lettera b) del comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 14 - Corpo di polizia locale

(omissis)

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 i corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale:

(omissis)

b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di operatori di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a trenta, salvo quanto previsto al comma 7; ».

10) il testo del comma 7 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 14 - Corpo di polizia locale

(omissis)

7. La Giunta regionale definisce, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli standard essenziali che i corpi di polizia locale devono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli operatori di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire. Gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese intercomunali che interessano più corpi di polizia municipale. Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni turistici e negli altri Comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico. L'atto della Giunta regionale che stabilisce gli standard fissa altresì i criteri generali di deroga al numero degli operatori di cui al comma 5, lettera b).».

11) il testo del comma 8 dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 16 - Figure professionali e struttura della polizia locale

(omissis)

8. Nel territorio regionale, l'operatore di polizia locale che si trova a svolgere, in uniforme, attività di propria competenza fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, svolge comunque le proprie funzioni di polizia stradale relative alla viabilità, al verificarsi di situazioni di grave pericolo per la circolazione e la connessa incolumità delle persone, in attesa dell'intervento degli organi ordinariamente competenti.».

12) il testo del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali

(omissis)

2. L'assunzione di nuovi operatori di polizia locale da parte dei Comuni è subordinata al raggiungimento, anche in forma associata, di una dotazione organica effettivamente coperta non inferiore a tre operatori di detta polizia, di cui almeno un addetto al coordinamento e controllo.»

Note all'art. 16

Comma 2

1) il testo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne **Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza**, è il seguente:

«Art. 15 - Contributi regionali

1. La Regione concede contributi agli Enti locali e loro associazioni per:

a) la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 14;».

2) il testo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, che concerne **Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012**, è il seguente:

«Art. 1 - Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni

1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell' articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

Ordine del giorno - Oggetto n. 4151/1 - Ordine del giorno proposto dai consiglieri Manfredini, Cavalli, Bernardini, Corradi, Ferrari, Carini, Moriconi, Alessandrini, Lombardi, Pollastri, Aimi, Alberto Vecchi e Mori sul porto dell'arma in dotazione al personale di polizia locale. (Prot. n. 30334 del 17 luglio 2013)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Visti

la legge 7 marzo 1986, n. 65 recante "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale", in particolare l'articolo 5 (Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza), così come modificato dall'art. 17, comma 134, L. 15 maggio 1997, n. 127 che, al comma 5, recita: Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4;

il decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale

ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza).

Considerato che

tale limitazione del porto dell'arma in dotazione da parte del personale di polizia locale può precludere l'intervento e l'operatività degli agenti qualora si dovessero trovare in situazioni di emergenza o di pericolo lungo il tragitto da e per la propria abitazione, qualora il luogo di residenza si trovi all'esterno del territorio ove si presta servizio;

la Regione intende promuovere, attraverso l'attuazione della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 e successive modifiche, un sistema integrato di sicurezza disciplinando l'esercizio di funzioni di polizia amministrativa locale; sarebbe auspicabile che la normativa statale richiamata consentisse invece la possibilità, per gli agenti, di portare le armi in dotazione, anche fuori dal servizio, nell'ambito territoriale regionale.

Invita il Presidente e la Giunta regionale

ad intraprendere azioni e proposte affinché nei casi citati in premessa sia consentito agli agenti di portare senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, nell'ambito territoriale regionale.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 16 luglio 2013.